



Sentenza n.568/2018

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

composta dai magistrati:

Piera MAGGI Presidente

Eugenio MUSUMECI Giudice relatore

Marco FRATINI Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa
iscritto al n. 74394 del registro di segreteria,
proposto dalla PROCURA REGIONALE (in persona del v.p.g.
dott.ssa Rosa Francaviglia) presso questa Sezione;

C O N T R O

EMILI Giuseppe, nato a Petrella Salto (RI) il
24 maggio 1942 e residente a Rieti in via Salvo
D'Acquisto n. 14, codice fiscale MLEGPP42E24G513Q,
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca
Inches ed Antonio Perelli (entrambi del foro di
Rieti), nonché elettivamente domiciliato a Roma in
via Maestro Gaetano Capocci n. 14 presso lo studio
del secondo di tali difensori;

PREITE Antonio, nato a Taurisano (LE) il

13 gennaio 1962 e residente a Rieti in via Giovanni Conti n. 5, codice fiscale PRTNTN62A13L064X, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Muratori ed Antonio Perelli (entrambi del foro di Rieti), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Maestro Gaetano Capocci n. 14 presso lo studio del secondo di tali difensori;

CRICCHI Domenico, nato a Leonessa (RI) il 2 febbraio 1953 e residente a Rieti in via Cioli n. 25, codice fiscale CRC DNC53B02E535C, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Santarelli (del foro di Rieti) ed Enrico Zampetti (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in piazza Paganica n. 13 presso lo studio del secondo di tali difensori.

Visti gli atti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 14 novembre 2017 la Procura Regionale, in persona del v.p.g. dott. Bruno Domenico Tridico, e gli avvocati Perelli, Santarelli e Zampetti difensori dei convenuti.

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 4 novembre 2015 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Giuseppe Emili, ex sindaco di Rieti, e due dirigenti di quel comune, Antonio Preite e Domenico Cricchi: rivendicando il

risarcimento di un danno erariale di complessivi 784.784,62 euro, che asseritamente tali convenuti avevano cagionato a quell'ente locale con il loro operato riguardo ai servizi di macellazione di bestiame resi dal mattatoio comunale di Rieti a favore della Reale s.r.l. (d'ora in poi soltanto: la Reale o la società) tra il 2009 e il 2014.

In particolare, dopo aver ricordato che le tariffe di quei servizi venivano stabilite e fatturate dal comune stesso, parte attrice ha lamentato che:

- ❖ per le annualità 2009 e 2010 erano rimaste insolute, da parte della Reale, fatture per complessivi 139.208,47 euro;
- ❖ per le annualità 2011 e 2012, dopoché con delibera n. 34 del 10 maggio 2011 (all. 2.2 della Procura, dalla quale sono stati depositati tutti gli allegati che verranno richiamati in prosieguo, se non diversamente indicato) il consiglio comunale aveva innalzato da 55 a 80 euro la tariffa per la macellazione di ciascun capo di bestiame, con nota prot. 7290 del 9 febbraio 2012 (d'ora in poi la determina 7290: all. 2.1A) il sindaco Emili aveva però disposto che nei confronti della Reale venisse mantenuta la tariffa unitaria previgente rispetto a quella delibera;

- ❖ in esecuzione di tale determina sindacale il dirigente Preite aveva stornato le fatture che erano state già emesse nei confronti della società relativamente agli ultimi sette mesi del 2011, per poi rimetterle sulla base della tariffa unitaria di 55 euro, che era stata ulteriormente applicata alla Reale anche per tutto l'anno 2012;
- ❖ allorquando all'inizio del 2013 il dirigente Cricchi aveva chiesto alla società di pagare la differenza corrispondente all'ingiustificato sconto unitario di 25 euro di cui essa aveva fruito per il 2011 e il 2012, ripristinando altresì per gli anni successivi la misura di 80 euro già stabilita con la predetta delibera consiliare n. 34/2011, la Reale aveva reiterato la preesistente inadempienza, facendo così lievitare a 778.181,62 euro la sorte capitale da essa dovuta al comune di Rieti per il complessivo arco temporale 2009/2014.

Quest'ultimo importo, a cui aggiungere alcune migliaia di euro a titolo di spese per la procedura monitoria che nel frattempo l'ente locale aveva azionato contro la società dinanzi al tribunale di Rieti, secondo la prospettazione della Procura regionale equivarrebbe al danno erariale cagionato

dagli odierni convenuti al comune di Rieti stesso.

2. Con comparsa depositata il 7 aprile 2016 si è costituito Giuseppe Emili, il quale ha preliminarmente evidenziato l'inesistenza di un danno erariale: perché il credito vantato dal comune di Rieti contro la società non si era mai estinto per prescrizione e, anzi, si era tradotto *tel quel* nel decreto ingiuntivo n. 585/2014 emesso dal tribunale di Rieti (all. 24 Emili), senza che rilevasse la circostanza che la Reale aveva proposto opposizione avverso quel decreto.

Nel merito l'Emili ha negato che la tariffa di 80 euro fosse applicabile per qualsiasi capo di bestiame macellato: sottolineando, invece, che l'importo unitario di 55 euro valeva quale acconto, suscettibile di conguaglio avuto riguardo al peso effettivo di ciascun capo lavorato. Ha altresì dedotto che la propria determina 7290 non aveva rilevanza giuridica e che, comunque, risultava circoscritta all'arco temporale fra il giugno e il dicembre 2011. Ha pure posto l'accento sulla separazione fra compiti politici ed amministrativi, ai quali ultimi sarebbe esclusivamente riconducibile il caso di specie: anche perché il comune di Rieti vantava la presenza di un segretario generale e direttore generale.

Sul piano quantitativo l'Emili ha ricordato che la Reale aveva saldato il proprio debito alla data del 30 aprile 2009; che comunque l'eventuale danno erariale (per i soli sette mesi del 2011 o, al più, per i mesi dell'anno successivo fino alla cessazione del convenuto stesso dalla carica di sindaco) riguardava soltanto la macellazione di pochi capi aventi peso superiore ai cinque quintali; e che, infine, nulla poteva venir ascritto all'Emili stesso per le annualità 2013 e 2014.

3. Con comparsa anch'essa depositata il 7 aprile 2016 si è costituito Antonio Preite, adducendo argomentazioni in larga misura identiche a quelle dell'Emili.

Inoltre quegli ha rilevato come la sua posizione fosse quella di responsabile finanziario, mentre la gestione operativa del mattatoio competeva al Cricchi; ed ha quindi ricordato che da costui, fino alla data dell'8 novembre 2012 in cui il Preite aveva rivestito la suddetta posizione funzionale, non gli era pervenuta alcuna segnalazione riguardo ad eventuali inadempienze finanziarie della Reale.

4. Con comparsa depositata l'8 aprile 2016 si è costituito Domenico Cricchi, il quale ha evidenziato che le indagini della Guardia di Finanza sulle quali

risultava basata la citazione attorea erano promanate, a loro volta, da una segnalazione che il Cricchi stesso aveva inviato il 31 gennaio 2013 all'allora segretario generale del comune di Rieti.

In punto di diritto detto convenuto ha reiterato le doglianze degli altri consorti in tema di inesistenza di un danno erariale attuale. Ed ha altresì eccepito la genericità della contestazione riguardo alla "... pedissequa esecuzione ..." che, secondo parte attrice, egli aveva dato alla determina 7290: lamentando come di quest'ultima non fossero stati altresì chiariti *ex adverso* gli specifici profili di illiceità, in sé niente affatto evidenti perché (a dire del Cricchi) la competenza del consiglio comunale in materia tariffaria non poteva reputarsi esclusiva.

Per altro verso, dopo aver operato una disamina tra i compiti del responsabile del settore finanziario e quelli dei responsabili degli altri settori comunali, il Cricchi ha osservato di aver regolarmente adempiuto all'obbligo di trasmettere al Preite l'idonea documentazione concernente l'attività del settore a cui era preposto il Cricchi stesso. Questi ha pure affermato di aver appreso soltanto nel gennaio 2013 dell'esistenza della predetta determina 7290, perché inviata a numeri di fax diversi da quelli

dell'ufficio da lui diretto; ed ha ricapitolato anche l'attività di verifica che negli anni egli aveva svolto al di là delle proprie strette incombenze, conclusivamente negando anche l'esistenza di una propria colpa grave nel caso di specie (vista la pletora di incarichi interni conferitigli dal comune in quegli stessi anni).

Sul piano quantitativo il Cricchi ha rilevato che nel computo attoreo andavano considerate due transazioni poste in essere in quegli anni, peraltro oltre il quinquennio a ritroso rispetto alla data di notificazione dell'invito a dedurre, fra la società ed il comune; e che, inoltre, la tariffa unitaria di 80 euro era applicabile soltanto per i capi di bestiame aventi un peso superiore ai cinque quintali.

5. All'esito dell'udienza del 28 aprile 2016 questa Sezione ha pronunciato l'ordinanza n. 87/2016: in virtù della quale, nel rilevare che la tariffa unitaria di 80 euro era applicabile soltanto per i capi di bestiame aventi un peso superiore ai cinque quintali, è stato disposto che la Procura regionale trasmettesse una dettagliata relazione con l'esatto computo del danno erariale riferito all'arco temporale tra il giugno 2011 e il dicembre 2012.

6. Una volta resa tale relazione (tramite la

Guardia di Finanza il 23 giugno 2016, con sostanziale conferma del *quantum* del complessivo danno erariale, anzi lievitato di undici euro), è stata fissata una nuova udienza al 14 marzo 2017, poi rinviata per impedimento del difensore di due tra i convenuti.

Inoltre, in vista della nuova udienza di discussione, tutti i convenuti hanno depositato memoria: contestando i criteri utilizzati dalla Procura attrice nell'ottemperare (a loro dire in maniera apparente) all'ordinanza di questa Sezione. In particolare il Cricchi ha richiamato le risultanze di una perizia giurata che egli stesso aveva fatto redigere dal rag. Fabrizio Pacifici (d'ora in poi la perizia Pacifici: all. 1 alla memoria depositata il 22 febbraio 2017 dal Cricchi): perizia da cui poteva evincersi che per gli anni 2011 e 2012 il comune di Rieti aveva fatturato alla Reale, addirittura, più del dovuto; e le conclusioni di tale perizia sono state condivise anche dagli altri odierni convenuti.

7. All'udienza del 14 novembre 2017, dopo la relazione svolta dall'estensore di questa sentenza, la causa è stata discussa per la Procura regionale dal v.p.g. Bruno Domenico Tridico e per i convenuti dagli avvocati Perelli (sia per l'Emili che per il Preite), Zampetti e Santarelli (entrambi per il

Cricchi); e, poi, è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

8. Innanzitutto, in punto di fatto, vanno analizzati tre fondamentali passaggi della vicenda.

Con la già ricordata delibera n. 34 del 10 maggio 2011 il consiglio comunale di Rieti aveva stabilito per quell'esercizio le tariffe dei cc.dd. servizi a domanda individuale, tra cui la macellazione presso il mattatoio comunale. In particolare dalla tabella riepilogativa allegata a tale delibera si desume che per i "grandi commercianti", ossia coloro che macellavano un minimo di 300 capi mensili (tra cui la Reale), la tariffa partiva da 35 euro per i primi 150 chili di peso dell'animale, più 0,1571 euro per ciascun chilo eccedente quella soglia minima; mentre al di sopra dei 500 chili la tariffa veniva limitata a 80 euro.

Inoltre, nelle due pagine da cui era composta quella medesima tabella riepilogativa, erano previsti una serie di servizi aggiuntivi:

- 7 euro a capo per "diritti sanitari in favore dell'ASL" (penultima riga della prima pagina);
- 0,01 euro al chilo, solo per i bovini adulti, quale "costo classificazione delle carni secondo bollo CE" (prima riga della seconda pagina);

- 6 euro per qualsiasi capo di bestiame, a titolo di "lavorazione e smaltimento trippa" (seconda riga della seconda pagina);
- ulteriori 18 euro, sempre per ciascun capo, per "smaltimento scarti" in riferimento ad un numero di capi superiore ai 300 mensili.

9. Si è già menzionata anche la determina 7290 del 9 febbraio 2012, firmata dal sindaco Emili ed indirizzata esclusivamente al Preite ed al Cricchi, nelle loro rispettive qualità di responsabile del settore finanziario e del mattatoio comunale. Con tale determina veniva autorizzata, dal giugno 2011 sino alla fine di quell'esercizio, l'applicazione della tariffa di macellazione vigente sino al maggio 2011.

10. Infine è stata acquisita dalla Guardia di Finanza (all. 2.6) una sorta di lettera destinata alla Reale, firmata dal Preite ma non datata né protocollata, la quale esplicitamente accompagnava la fattura n. 05/00/333 del 31 maggio 2012 (foglio n. 1201 dell'allegato 2.34): ossia una delle fatture che, nel prosieguo della presente sentenza, andranno annoverate tra quelle "ribassate".

In particolare nella lettera in questione il Preite, dopo aver richiamato esplicitamente la determina 7290 e la sua specifica applicabilità per

il periodo da giugno a dicembre 2011, nondimeno confermava alla Reale che "per i mesi successivi ..." a quel periodo il comune di Rieti avrebbe "... continuato ad applicare la ... tariffa agevolata" di 55 euro IVA inclusa. E, come si vedrà tra breve, proprio l'applicazione di tale tariffa è stata la causa del danno erariale oggetto del contendere.

11. Se quelli fin qui descritti costituiscono i capisaldi fattuali della complessiva vicenda, deve allora osservarsi che, per il periodo fino all'adozione della delibera consiliare n. 34/2011 ed alla sua successiva disapplicazione nei riguardi della Reale, nella citazione attorea non vengono realmente delineate condotte di alcuno dei convenuti da cui debba reputarsi scaturito un danno erariale.

In particolare non si vede per qual motivo possa configurare quel danno l'esposizione debitoria che per l'anno 2009 la società aveva accumulato verso il comune di Rieti (139.208,39 euro: pag. 2 della citazione); e che peraltro, lungo l'intero anno 2010 e i primi cinque mesi del 2011, non risulta che sia minimamente cresciuta (pagg. 5 - 6 della citazione).

Neppure per il periodo da gennaio 2013 in poi, ossia quello in cui venne ripristinata l'operatività della delibera consiliare n. 34/2011 ed altresì il

comune di Rieti emise una serie di fatture per le maggiori somme asseritamente dovute dalla società per i diciannove mesi dal giugno 2011 alla fine del 2012, è dato comprendere quale sarebbe il fondamento oggettivo di un danno erariale. Inoltre l'Emili ed il Preite avevano abbandonato le rispettive funzioni presso il comune di Rieti, rispettivamente nel giugno e nel novembre 2012 (relazione conclusiva della Guardia di Finanza del 23 aprile 2015 pag. 10: all. 2); mentre il Cricchi aveva denunciato la vicenda al segretario generale del comune stesso, che l'avrebbe poi tradotta nella denuncia alla Procura regionale richiamata a pag. 1 dell'atto di citazione.

D'altronde la Procura stessa non ha sollevato alcuna doglianza riguardo alla perimetrazione temporale del danno sottesa all'ordinanza n. 87/2016.

12. Dunque, nel prosieguo della presente sentenza, l'attenzione verrà focalizzata sull'arco temporale dal giugno 2011 alla fine del 2012 e sulla fatturazione concernente tale periodo. In particolare quest'ultima, avendo riguardo al fondamento sostanziale di ciascuna serie di fatture emesse dal comune di Rieti, può distinguersi in tre *tranches*:

- originaria, ossia quella scaturita dall'iniziale applicazione della delibera n. 34/2011;

- ribassata, in quanto frutto della determina n. 7390, retroattivamente dal giugno 2011;
- integrativa, perché finalizzata a colmare, *in melius* per l'ente locale, le discrasie tra la fatturazione originaria e quella ribassata.

Ovviamente il riscontro oggettivo all'una o all'altra di tali fatturazioni è costituito dal numero dei capi di bestiame macellati: numero che il Pacifici stesso, pur includendo nella propria relazione un elenco analitico dei capi di bestiame, *in parte qua* ha in realtà ricalcato dai "resoconti prodotti dalla ditta Fonzilli Gianluca relativi ai capi macellati ..." dalla Reale per ciascun mese negli anni dal 2011 al 2013 (d'ora in poi i resoconti Fonzilli, numerati progressivamente dal n. 1254 al n. 1604: all. 2.25).

L'analisi di tali dati quantitativi e delle tre categorie di fatture su descritte consente di dimostrare l'erroneità sia della postulazione difensiva secondo cui la fatturazione originaria (e, a maggior ragione, quella integrativa) si rivelerebbero eccessive rispetto a quanto dovuto dalla società; sia dell'ordinanza n. 87/2016, laddove veniva reputato che la tariffa forfetaria di 80 euro sia stata applicata nella fatturazione originaria per qualsiasi capo di bestiame (anziché, come realmente

avvenuto, soltanto per i capi superiori ai 500 chili).

13. A questo proposito risulta essenziale comprendere il calcolo su cui ciascuna di quelle tre serie di fatture è stata concretamente basata.

Invero alla luce della delibera n. 34/2011, su cui deve incontroversamente fondarsi il calcolo corretto, p.es. per un animale di 219 chili (ossia il primo dell'elenco dei capi macellati nel giugno 2011, accluso anche alla perizia Pacifici) basta aggiungere, al valore fisso di 35 euro applicabile per i primi 150 chili di peso dell'animale stesso, il moltiplicatore 0,1571 euro per i 69 chili eccedenti: ottenendo così ulteriori 10,84 euro (con arrotondamento al secondo decimale) e, quindi, un totale di 45,84 euro; e su tale risultato concorda pienamente la perizia Pacifici.

Chiarito questo calcolo, il mese più agevole da analizzare è sicuramente quello di gennaio 2012: perché risulta l'unico la cui fatturazione, secondo tutte e tre le versioni su descritte, ha sempre riguardato esclusivamente quel mese; mentre negli altri casi si rinvengono commistioni temporali che rendono meno immediata la comprensione. In ogni caso le conclusioni a cui può pervenirsi per gennaio 2012 sono concettualmente estensibili a qualsiasi altro

mezzo nell'arco temporale da giugno 2011 alla fine del 2012: perché anche per essi, praticamente, non vi sono differenze tra i capi considerati dal Pacifici e quelli indicati nelle fatture, a loro volta identici a quelli dei resoconti Fonzilli.

14. In questi ultimi alle macellazioni eseguite nel mese esemplificativo di gennaio 2012 sono dedicati gli undici fogli dal n. 1489 al n. 1499, nei quali vengono elencati con il rispettivo auricolare (ossia la matricola di ciascun capo di bestiame):

- ❖ bovini adulti (195 capi), entro i 500 chili;
- ❖ vitelli (109 capi);
- ❖ 1 bufalo;
- ❖ 1 suino;
- ❖ 3 bovini adulti, aventi però un peso superiore ai 500 chili.

Orbene, se si esclude l'unico suino, il totale di tali capi (308) combacia perfettamente con la relazione Pacifici, i cui subtotali riguardano:

- i capi di almeno 500 chili (che risultano 4, perché ne viene incluso 1 del peso di 500 chili esatti, il quale negli elenchi Fonzilli figura invece tra i 195 capi entro i 500 chili);
- quelli entro i 150 chili (che sono 13, sparsi tra i 195 bovini adulti e tra i 109 vitelli);

- gli altri capi (che sono 291).

Inoltre corrisponde anche il peso di qualsiasi capo tra i resoconti Fonzilli e gli elenchi acclusi alla relazione Pacifici.

Ciò posto, il predetto totale di 308 capi è sostanzialmente rispecchiato pure nella fattura:

- originaria (n. 05/00/46 del 31 gennaio 2012: fogli nn. 1188 e 1187 dell'allegato 2.34), in cui è stata recepita la suddivisione Fonzilli tra bovini adulti sopra i 500 chili, bovini adulti, bufali e vitelli (anche se, a ben vedere, la tariffa unitaria era identica per tutte queste categorie, salvoché per i capi oltre i 500 chili);
- ribassata (n. 05/00/134 del 29 febbraio 2012: foglio n. 1198 dell'allegato 2.34), riferita in maniera indistinta a 308 capi;
- integrativa (n. 05/00/123 del 28 marzo 2013: foglio n. 1218, sempre dell'allegato 2.34), anch'essa riguardante 308 capi.

15. Acclarata in quest'ultimo numero e nella fin qui descritta composizione la base di riferimento per il mese di gennaio 2012, contrariamente a quanto *generaliter* affermato nell'ordinanza n. 87/2016 (secondo cui nella fatturazione originaria il comune di Rieti aveva applicato una tariffa forfetaria di 80

euro a capo) nella fattura n. 05/00/46 viene indicato:

- per 305 capi, cioè tutti quelli entro i 500 chili, la base di 35 euro riferita ai primi 150 chili, con IVA al 10%;
- per i chili eccedenti, l'ulteriore tariffa di 0,1571 euro al chilo, pure con IVA al 10%;
- per ognuno dei 3 capi sopra i 500 chili, una tariffa forfetaria di 90 euro (in luogo degli 80 esattamente dovuti), sempre con IVA al 10%;
- per i chili totali dei soli bovini adulti (i 195 entro i 500 chili e i 3 eccedentari), un "costo [di] classificazione delle carni secondo bollo CE" di 0,01 euro al chilo, con IVA al 21%;
- per tutti i 308 capi, 6 euro a capo per "lavorazione e smaltimento trippa", anche qui con IVA al 21%;
- per tutti i 308 capi, 18 euro a capo per "smaltimento scarti", pure con IVA al 21%;
- per tutti i 308 capi, 7 euro a capo per "diritti sanitari in favore dell'ASL", esenti da IVA.

Invece la fatturazione ribassata ha avuto quale criterio pressoché esclusivo, per tutti e 308 quei capi, una tariffa forfetaria di 45,45 euro. Questa cifra, *prima facie* criptica, in realtà la si ottiene detraendo il 21% di IVA dai 55 euro previgenti

rispetto alla delibera consiliare n. 34/2011, ossia dividendo 55 per 1,21: tanto ciò è vero che nella fatturazione ribassata l'IVA risulta costantemente applicata con l'aliquota del 21%.

Infine la fatturazione integrativa va a conguagliare algebricamente sia gli imponibili riferiti a ciascuna delle due aliquote IVA, sia l'imposta stessa e le operazioni esenti.

16. Quanto fin qui osservato rende evidenti i molteplici vizi della relazione Pacifici e, in particolare, dell'allegato 1 in cui quel perito ha confrontato quanto asseritamente dovuto dalla società ("prezzo variabile totale") e la fatturazione ribassata del comune di Rieti ("prezzo fisso totale").

A monte di tale calcolo deve osservarsi come il Pacifici, pur avendo computato esattamente il numero dei capi, ha tenuto conto delle sole tariffe di macellazione: sorvolando così su tutte le voci per i cc.dd. servizi aggiuntivi, i quali invece erano stati inseriti nella fatturazione originaria, senza contestazione da parte degli odierni convenuti.

Inoltre il Pacifici stesso ha trascurato la circostanza che nelle fatture ribassate, evidentemente da lui non compulsate, la tariffa unitaria di macellazione non era stata applicata

neanche nella limitata misura di 55 euro più IVA, pur condivisa nella relazione peritale stessa, bensì per:

- 38,50 euro più IVA, in ciascuno dei sette mesi da giugno a dicembre 2011;
- 45,45 euro, come detto equivalenti a 55 euro inclusa l'IVA al 21%, per tutto il 2012.

Infine si appalesa erroneo il calcolo del "prezzo variabile totale", perché dal totale di chili macellati occorre: scomputare il prodotto di 150 chili per il numero di capi ("medi") compresi fra quel peso ed i 500 chili, moltiplicare poi la differenza per 0,1571 euro al chilo, addizionare ancora il prodotto tra il numero di capi medi e la tariffa unitaria di 35 euro (per i primi 150 chili) ed infine aggiungere 80 euro per ciascun capo ("grande") oltre i 500 chili.

Tutto ciò, partendo dal numero di capi medi e grandi e dal loro peso totale indicati nel proprio riepilogo dal Pacifici, soltanto per la macellazione rende per un verso esattamente dovuti e per altro verso realmente fatturati (in maniera ribassata) e quindi scomputabili via via i seguenti importi:

Mese	Totale capi	Totale chili	Capi grandi	Fatturazione corretta	Scomputo effettivo
giugno-11	305	72.375	2	€ 14.994,92	€ 11.742,50
luglio-11	305	76.330	2	€ 15.616,25	€ 11.742,50
agosto-11	312	68.889	1	€ 14.458,75	€ 12.012,00

Mese	Totale capi	Totale chili	Capi grandi	Fatturazione corretta	Scomputo effettivo
settembre-11	303	77.573	2	€ 15.788,65	€ 11.665,50
ottobre-11	312	78.985	3	€ 16.181,96	€ 12.012,00
novembre-11	305	80.749	0	€ 16.173,34	€ 11.742,50
dicembre-11	306	83.551	8	€ 17.173,49	€ 11.781,00
gennaio-12	308	79.365	4	€ 16.264,48	€ 14.000,00
febbraio-12	223	60.225	1	€ 12.079,92	€ 10.136,36
marzo-12	302	76.985	4	€ 15.821,97	€ 13.727,27
aprile-12	302	81.289	6	€ 16.635,26	€ 13.727,27
maggio-12	305	82.005	6	€ 16.782,05	€ 13.863,64
giugno-12	308	79.158	4	€ 16.231,96	€ 14.000,00
luglio-12	303	79.362	3	€ 16.138,27	€ 13.772,73
agosto-12	303	80.956	2	€ 16.320,12	€ 13.772,73
settembre-12	302	79.561	4	€ 16.226,66	€ 13.727,27
ottobre-12	313	81.589	2	€ 16.533,92	€ 14.227,27
novembre-12	311	78.654	2	€ 16.049,96	€ 14.136,36
dicembre-12	305	81.066	6	€ 16.634,53	€ 13.863,64
Totali	5733	1.478.667	62	€ 302.106,47	€ 245.652,55

Peraltro va considerato che alla fatturazione ribassata è stata applicata un'aliquota IVA deteriore per la Reale: ossia il 21%, anziché il 10%. Quindi, ove ai totali di 302.106,47 euro e di 245.652,55 euro testé calcolati si addizioni rispettivamente l'aliquota del 10% e del 21%, per la macellazione la differenza da fatturare in via integrativa alla società (e, quindi, costituente danno erariale) si

assottiglia da 56.591 euro a 35.228 euro.

17. Ulteriore componente di danno erariale è costituita dalle varie tipologie di servizi aggiuntivi alla macellazione, ossia:

- il "costo [di] classificazione delle carni secondo bollo CE" di 0,01 euro al chilo, limitatamente ai c.d. bovini adulti;
- per tutti i capi, 6 euro cadauno per "lavorazione e smaltimento trippa";
- ulteriori 18 euro per ciascun capo, per "smaltimento scarti";
- 7 euro a capo per "diritti sanitari in favore dell'ASL".

Tali voci possono così ricapitolarsi:

Mese	Bollo C.E. (€ 0,01/kg.)	€ 6 / capo	€ 18 / capo	€ 7 / capo
giugno-11	€ 528,99	€ 1.830,00	€ 5.037,20	€ 2.135,00
luglio-11	€ 566,06	€ 1.830,00	€ 5.490,00	€ 2.135,00
agosto-11	€ 427,28	€ 1.872,00	€ 5.616,00	€ 2.184,00
settembre-11	€ 260,69	€ 1.818,00	€ 5.454,00	€ 2.121,00
ottobre-11	€ 544,45	€ 1.872,00	€ 5.616,00	€ 2.184,00
novembre-11	€ 566,66	€ 1.830,00	€ 5.490,00	€ 2.135,00
dicembre-11	€ 637,02	€ 1.836,00	€ 5.508,00	€ 2.142,00
gennaio-12	€ 595,95	€ 1.848,00	€ 5.544,00	€ 2.156,00
febbraio-12	€ 552,34	€ 1.338,00	€ 4.014,00	€ 1.561,00
marzo-12	€ 552,34	€ 1.812,00	€ 5.436,00	€ 2.114,00

Mese	Bollo C.E. (€ 0,01/kg.)	€ 6 / capo	€ 18 / capo	€ 7 / capo
aprile-12	€ 552,34	€ 1.812,00	€ 5.436,00	€ 2.114,00
maggio-12	€ 552,34	€ 1.830,00	€ 5.490,00	€ 2.135,00
giugno-12	€ 552,34	€ 1.848,00	€ 5.544,00	€ 2.156,00
luglio-12	€ 552,34	€ 1.818,00	€ 5.454,00	€ 2.121,00
agosto-12	€ 552,34	€ 1.818,00	€ 5.454,00	€ 2.121,00
settembre-12	€ 552,34	€ 1.812,00	€ 5.436,00	€ 2.114,00
ottobre-12	€ 552,34	€ 1.878,00	€ 5.634,00	€ 2.191,00
novembre-12	€ 552,34	€ 1.866,00	€ 5.598,00	€ 2.177,00
dicembre-12	€ 552,34	€ 1.830,00	€ 5.490,00	€ 2.135,00
Totali	€ 10.202,89	€ 34.398,00	€ 102.741,20	€ 40.131,00

Alla somma delle prime tre colonne, cioè 147.342 euro, va altresì addizionata l'IVA (in tal caso pacificamente applicabile con l'aliquota del 21%, come già osservato al paragrafo 15): pervenendosi così a 178.284 euro. Mentre i 40.131 euro di cui all'ultima colonna risultano esenti da IVA.

18. Il complessivo danno erariale scaturente dalla differenza tra la fatturazione originaria e quella ribassata assommerebbe quindi a 253.492 euro: cioè a 35.228 euro (di cui al paragrafo 16) ed a 178.284 euro e 40.131 euro (di cui al paragrafo 17).

Tuttavia, alla luce dell'unico marginale errore da cui risultava affetta la fatturazione originaria (ossia l'applicazione di una tariffa

unitaria di 90 euro, anziché di 80, sui capi oltre i 500 chili che erano stati poco più di una sessantina nei diciannove mesi in esame), quel danno può conclusivamente determinarsi in 250.000 euro alla data del 31 gennaio 2013: che è quella in cui, grazie alla segnalazione del Cricchi al segretario generale Iacovella (all. 1.1), può reputarsi esaurita la reiterazione del danno erariale per cui è lite ed altresì cessate le condotte causative del medesimo.

19. Peraltro, qualora l'ente locale riuscisse a recuperare (all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Reale, nei confronti del comune stesso, dinanzi al tribunale di Rieti) una sorte capitale maggiore rispetto alla differenza tra il *petitum* in sede civile ed il predetto danno erariale, quest'ultimo dovrà corrispondentemente ridursi: ovviamente con il medesimo criterio di riparto, tra gli odierni convenuti, che si passerà ora a descrivere.

Diversamente, ossia nella misura in cui tale recupero non si concretizzasse, il danno erariale va reputato attuale, quantunque la P.A. creditrice si sia attivata al predetto fine: ciò perché nel caso di specie gli esponenti di quella P.A. non si sono limitati a tollerare che la parte privata fruitrice

di un dato servizio pubblico risultasse morosa; bensì hanno intenzionalmente e consapevolmente abbattuto la tariffa previamente stabilita dall'ente locale per la fornitura di quel servizio. Perciò tale ben diverso elemento soggettivo, in conseguenza del quale viene ovviamente stravolto il rapporto tra creditore e debitore, comporta una sorta di inversione ontologica del credito che quella data P.A. avrebbe avuto titolo a vantare: configurando perciò tale credito un danno erariale fintantoché non ne avvenga l'effettivo recupero nei confronti del debitore stesso.

20. Venendo ora ad esaminare la colpa ascrivibile a ciascuno degli odierni convenuti, riluce innanzitutto quella dell'Emili.

Invero la sua determina 7290 ha costituito la causa scatenante della vicenda; e l'assenza di giustificazioni sostanziali a fondamento di essa è riconosciuta da tutti i convenuti.

Inoltre, pur dichiarandosi che l'operatività di quella determina era circoscritta agli ultimi sette mesi del 2011, la circostanza che essa sia stata emessa all'inizio del 2012 e la permanenza in carica dell'Emili per quasi metà di tale anno hanno fatalmente provocato un effetto di trascinamento anche per tutto il 2012.

D'altronde, non soltanto riguardo all'Emili ma anche agli altri convenuti, è superfluo chiedersi quale rilevanza giuridica potesse attribuirsi alla determina 7290, rispetto alla delibera consiliare n. 34/2011: perché appare indubbio che, sul piano causale, quella determina abbia concretamente indotto il Preite a sostituire le fatture originarie con quelle ribassate. Dunque la pur ovvia circostanza secondo cui, formalmente, neppure al sindaco era consentito derogare ad una delibera consiliare non elide minimamente la responsabilità dell'Emili per aver emesso la determina in questione; bensì induce ad estendere al Preite ed al Cricchi, quali destinatari di quell'illegittimo provvedimento, la colpa grave per avervi materialmente ottemperato.

21. Inoltre la colpa del Preite appare accentuata dalla sua scelta di protrarre l'operatività temporale di quella medesima determina: che, di per sé, era circoscritta al dicembre 2011.

Né consta l'esistenza di alcuna ulteriore iniziativa dell'Emili, il quale oltretutto aveva abbandonato la rispettiva carica alcuni mesi prima del Preite. Significativamente, anzi, proprio ai giorni in cui ebbe luogo la successione nella carica di sindaco appare databile (in quanto riferita ad una

fattura emessa dal comune di Rieti il 31 maggio 2012)
la lettera in cui il Preite confermava alla Reale che
la fatturazione ribassata sarebbe stata ulteriormente
applicata per tutto quell'anno.

22. Infine il Cricchi, che è stato responsabile del mattatoio comunale sin dalla fine del 2005 (pag. 2 della relazione della Guardia di Finanza del 28 gennaio 2015: all. 2.19), ammette che la Reale era il "... principale cliente del mattatoio ..." stesso e che la situazione di quest'ultimo era "... molto problematica sia in termini tecnici che economici ..." (ibidem). Perciò, oltre a non esser credibile che un provvedimento rilevante qual era la determina 7290 possa esser stato inviato in maniera impersonale dall'Emili al Cricchi, non è pensabile che quest'ultimo abbia potuto ignorare per quasi tutto il 2012 che le fatture emesse nei confronti della società venivano calcolate sulla base di una tariffa assai inferiore (e, comunque, diversa) da quella stabilita con la delibera consiliare n. 34/2011.

Inoltre anche la Kibernetes s.r.l., la quale aveva curato la fatturazione per conto del comune di Rieti, ha "... afferma[to] di aver proseguito nell'applicazione della tariffa agevolata [prevista dalla determina 7290] su indicazione del dirigente

del settore finanziario e del referente del mattatoio comunale ..." (pag. 7 della testé richiamata relazione della Guardia di Finanza del 28 gennaio 2015): cioè, appunto, del Preite e del Cricchi.

In ogni caso l'art. 6 del regolamento comunale in materia di entrate (all. 2.7.11) attribuiva a ciascun dirigente di settore, ossia al Cricchi per quanto concerne il mattatoio, la responsabilità in merito alle entrate del settore stesso: il che è ovvio, perché ciascun settore ha immediata contezza dell'insorgenza del presupposto sostanziale (nel caso di specie: la macellazione di un dato numero di capi di bestiame) che legittima l'ente locale ad introitare o, comunque, a pretendere una data entrata. Mentre l'art. 7 del regolamento stesso addossava al predetto responsabile il controllo riguardo agli adempimenti di ciascun utente di un dato servizio pubblico.

23. Nondimeno la resipiscenza del Cricchi, tradottasi innanzitutto nella su menzionata segnalazione al segretario generale Iacovella il 31 gennaio 2013 dalla quale è promanata la successiva denuncia di danno erariale, giustifica che a lui venga ascritta una quota di danno sensibilmente inferiore rispetto agli altri due convenuti: anche perché questi ultimi, a differenza del Cricchi, hanno posto in

essere specifiche condotte positive (la determina 7290 l'Emili e la lettera, senza data, successivamente indirizzata alla Reale il Preite) immediatamente e direttamente rilevanti nel cagionare il danno erariale per cui è lite.

Conclusivamente appare equo determinare, alla data della testé menzionata segnalazione Cricchi del 31 gennaio 2013 che può identificarsi come quella di cessazione degli effetti delle condotte causative di danno erariale, in 100.000 euro ciascuno la quota di tale danno al cui risarcimento condannare tanto l'Emili quanto il Preite; ed invece in 50.000 euro la minor quota da porre a carico del Cricchi.

24. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 74394:

- 1) determina in 250.000,00 (duecentocinquanta-mila/00) euro, alla data del 31 gennaio 2013, il danno erariale causato dai convenuti al comune di Rieti;
- 2) condanna a risarcire a tale comune, in via non solidale, una quota di 100.000,00 (centomila/00)

euro ciascuno Giuseppe Emili ed Antonio Preite ed una quota di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro Domenico Cricchi;

3) addiziona alle predette rispettive condanne la rivalutazione monetaria dal 31 gennaio 2013 fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali da quest'ultima data sino a quella di effettivo soddisfo;

4) pone a carico dei tre convenuti, in proporzione all'ammontare della rispettiva condanna, le spese di giustizia liquidate in euro 1.273,01 (milleduecentosettantatre/01.

Così deciso a Roma nelle camere di consiglio del 14 e del 30 novembre 2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio Musumeci

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2018.

Il Dirigente

F.to Luciana Troccoli